

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 31/41/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La cartella contro la quale viene presentato ricorso è stata emessa per l'anno di imposta 2007 a seguito del disconoscimento del credito di imposta IVA maturato l'anno precedente ed indicato in rigo VI, per €56.622.

Eccepisce in primo luogo il ricorrente il difetto di motivazione ai sensi degli artt. 7, 16 e 17 della Legge 212/2000 e dell'art. 8 del D. Lgs. 32/2001 in quanto non vengono specificate le motivazioni della ripresa, ma viene indicato solamente che sono conseguenza del controllo formale automatizzato della dichiarazione Unico società di persone. L'art. 17 dello statuto del contribuente specifica che le motivazioni relative alla emissione degli atti devono essere osservate anche dai soggetti che rivestono la qualifica di concessionari ... Oltre a questo il D.Lgs. 32 del 2001, in materia di riscossione prevede una serie di adempimenti essenziali in mancanza dei quali l'iscrizione a ruolo non può avere luogo. Per tanto la cartella impugnata deve ritenersi nulla e improduttiva degli effetti giuridici in quanto contiene il solo riferimento al fatto che trattasi di IVA. ( Corte Cassazione 14306/99, 16875/2003).

Inoltre il ricorrente ribadisce la sussistenza del credito relativo all'anno precedente di € 56.622,00 e disconosciuto dall'Ufficio. L'IVA riportata in dichiarazione scaturisce dall'accostamento nell'anno 2006 fra IVA dovute su fatture di vendita ed IVA a credito su fatture acquisti, come da scritture contabili. L'Ufficio non ha eseguito alcun riscontro con le scritture contabili della società, ma ha iscritto a ruolo in base al presupposto che la dichiarazione IVA non sia stata presentata, mentre in realtà è stata spedita per posta con raccomandata. A tale proposito il ricorrente fa presente che il D.P.R. 322/98 nulla prevede in caso di presentazione difforme e nemmeno il D. Lgs 471/97 nulla prevede in fatto di sanzioni.

In ogni caso, anche se la dichiarazione risultasse omessa, il contribuente non perde il proprio credito IVA giusta la sentenza della Corte di Cassazione 8602/96 nonché la Risoluzione 74 del 2007 della stessa Agenzia delle Entrate in merito a crediti di dichiarazioni omesse o tardive.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate invocando in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla mancata motivazione della cartella in quanto in base all'art. 10 del D,Lgs. 546/92 il soggetto legittimato passivo è il Concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda il disconoscimento dell'imposta a credito anno 2006 fa presente che questa è scaturita da controllo automatico di riscontro ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art 54 bis D.P.R. 633/72, deriva dall'accostamento di due dichiarazioni di cui una mancante ed è caratterizzata dalla mancanza di ogni valutazione di diritto.

L'Ufficio rimarca inoltre il fatto che l'indirizzo giurisprudenziale esclude il diritto alla detrazione in fase di liquidazione tutte le volte che il credito sia sorto in conseguenza di una dichiarazione omessa (sentenza 433/2008) dovendo il contribuente utilizzare la procedura dell'istanza di rimborso ex art. 21 del D. Lgs. 546/92 con allegazione della relativa documentazione. Il tutto subordinato all'accertamento del credito ex art. 55 D.P.R. 633/72 da parte dell'Ufficio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In relazione alla prima eccezione posta dal ricorrente, vale a dire il difetto di motivazione con conseguente violazione dello statuto del contribuente la Commissione rileva in primo

luogo che per detto vizio l'Agenzia delle entrate non è legittimata passiva in quanto il riporto della motivazione dell'imposta richiesta e compito del Concessionario della riscossione che non è stato chiamato in giudizio.

Comunque la Commissione ritiene che la dicitura apposta col richiamo degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, insieme ad altri elementi presenti nelle altre pagine della cartella non allegata da contribuente, siano elementi sufficienti per orientare e mettere in grado il contribuente di individuare e comprendere le pretese dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il merito la Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.

L'Ufficio contesta la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, ma questi dimostra che, anche se in modo non ortodosso, vale a dire non tramite invio telematico come prescritto dal D.P.R. 322/98, ha comunque di fatto inviato nei termini, 23/9/2007, la dichiarazione dei redditi Unico 2007 all'Agenzia delle entrate tramite Ufficio postale che per lo scopo ha utilizzato l'apposita ricevuta in loro possesso tipica delle dichiarazioni fiscali. La dichiarazione inviata va pertanto presa in considerazione e non può essere considerata omessa.

La parte poi giustifica anche il perché ha inviato la dichiarazione tramite posta, dichiarando che il rappresentante incaricato dell'invio ha avuto un blocco telematico per cui di fronte all'imprevisto, non rinvenendo al momento altre soluzioni alternative, ha ritenuto che l'invio tramite posta fosse l'unica possibilità per rispettare l'incombenza e i termini.

La parte, a dimostrazione del credito vantato, allega al ricorso documentazione di tutti i movimenti contabili dell'anno 2006 cui si riferisce la dichiarazione e la Commissione rileva da parte sua che il credito dichiarato al rigo VL31 (e VL 40) corrisponde a quanto risulta dalle copie dei libri contabili. Per cui ritiene che l'importo di € 56.622,00 possa essere portato in detrazione, quale credito risultante dalla dichiarazione UNICO 2007, nella dichiarazione UNICO 2008/07 al rigo VL 26.

La Commissione in relazione alle cause che hanno motivato il ricorso ritiene che le spese processuali debbano essere compensate.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e compensa le spese di giudizio.